



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.10.2004  
COM(2004)652 definitivo

2004/0234(CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale  
da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio modifica l'articolo 47 *bis* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio allo scopo di evitare una disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 per quanto riguarda il tasso di partecipazione finanziaria alle misure agroambientali applicabile a questi ultimi Stati membri. Il tasso sarà allineato, a decorrere dalla data di adesione (1° maggio 2004) a quello applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

La misura proposta non comporta spese supplementari per il bilancio della Comunità.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio<sup>1</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003<sup>2</sup>, stabilisce che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali può ammontare all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre zone.
- (2) L'articolo 47 *bis*, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che stabilisce disposizioni finanziarie specifiche per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, precisa che l'articolo 47 di tale regolamento non si applica al finanziamento delle misure di cui all'articolo 47 *bis*, paragrafo 1, tra le quali figurano le misure agroambientali. Per dette misure il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80 % per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 47 *ter*, paragrafo 1.
- (3) Per evitare disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che vi hanno aderito il 1° maggio 2004, per quanto concerne il finanziamento delle misure agroambientali nelle zone dell'obiettivo 1, è opportuno adeguare, a decorrere dalla data di adesione, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità applicabile ai nuovi Stati membri a quello applicabile ai vecchi Stati membri conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1257/1999,

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del presente regolamento.”

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*